



Roma, li 24 settembre 2010

CROCE ROSSA ITALIANA

L'Ispettore Nazionale dei Giovani

CRI/CC/0064350/10

Oggetto: Nomina dei Vice Commissari e dei Vice Responsabili dei Giovani della CRI.-

Agli Ispettori e Commissari Regionali dei Giovani CRI

e, per loro tramite

Agli Ispettori e Commissari Provinciali dei Giovani CRI

Ai Vertici dei Gruppi dei Giovani CRI

e, per conoscenza

Ai Vice Ispettori Nazionali dei Giovani CRI

Ai Delegati Tecnici Nazionali dei Giovani CRI

Al Segretario degli Organi Collegiali Nazionali

L O R O S E D I

Carissimi,

sono pervenuti presso l'Ispettorato Nazionale alcuni quesiti in ordine alla possibilità – per i Commissari ed i Responsabili dei Gruppi Pionieri – di potersi avvalere di uno o due Vice.

Come noto, le attività e l'ordinamento della Componente Giovane della C.R.I. sono disciplinati dal Regolamento di cui all'O.C. 2 febbraio 2009, n. 31. L'articolo 2 testualmente dispone:

- a) *Ispettore: organo di vertice della Componente ai vari livelli, con funzioni di direzione, coordinamento e rappresentanza delle istanze dei Volontari, nonché proposta ed organizzazione, anche su delega degli organi di Comitato CRI;*
- b) *Commissario: organo di vertice temporaneo, nominato in casi specifici e con poteri analoghi a quelli dell'Ispettore;*
- c) *Responsabile: organo di vertice temporaneo, nominato nei Gruppi di nuova costituzione in attesa dello svolgimento delle elezioni e con poteri analoghi a quelli dell'Ispettore;*

A tali disposizioni vanno combinati, anche da un punto di vista sistematico:

- l'articolo 23, ove si prevede che *“in caso di dimissioni di un Vice Ispettore di Gruppo prima della scadenza naturale del mandato, l'Ispettore provvede a nominare un sostituto che, scelto tra i Pionieri del Gruppo titolari del diritto di elettorato passivo, rimane in carica per la parte residua del mandato”*;
- l'articolo 24, che – parlando del Commissario – statuisce come *“i suoi poteri, ove non sia disposto altrimenti, sono i medesimi di quelli dell'Ispettore che ha sostituito”*.

Per quanto sopra premesso, questo Ispettorato, ritiene corretto che i Commissari ed i Responsabili di Gruppo Pionieri possano nominare ed essere coadiuvati – similmente a quanto accade per gli Ispettori e per gli attuali Commissari di Comitato C.R.I. – da uno o due Vice, i quali li sostituiscano in caso di assenza o impedimento, e prendano parte alle Assemblee sovraordinate in rappresentanza del Gruppo di cui sono a capo.

Tale nomina, non appena disposta:

- deve essere affissa all'Albo del Comitato CRI;
- va comunicata al Presidente del Comitato CRI d'appartenenza, oltre che all'Ispettore Provinciale e Regionale della Componente;
- decade con il termine del mandato del Commissario o del Responsabile di Gruppo che l'hanno disposta.

A titolo esaustivo, si significa che il competente Servizio del Comitato Centrale CRI ha condiviso la lettura sopra riportata, del combinato disposto degli articoli 2, 23 e 24 del Regolamento, concordando – pertanto – *“sulla conseguente praticabilità di consentire ai Commissari e/o Responsabili di Gruppi Pionieri CRI di nominare ed essere coadiuvati almeno da un Vice. Soluzione che, già largamente praticata presso numerose Unità CRI, consentirebbe, in caso di assenza o impedimento del Vertice di un Gruppo Pionieri, di assicurarne sia la direzione e gestione senza soluzione di continuità che la rappresentanza in Organismi assembleari sovraordinati”*.

Con i migliori saluti.-

Pion. Rosario M.G. Valastro

